



# COMUNE DI POMARANCE

PROVINCIA DI PISA

## VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 27/12/2022

**OGGETTO REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS  
: 175/16**

L'anno **2022** il giorno **27** del mese di **Dicembre** alle ore 12.00 nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza della Sindaca e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il **Consiglio Comunale**.

Risultano presenti/assenti alla discussione del presente punto all'ordine del giorno i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
ILARIA BACCI	SI	LOLA OLGA TEALE	SI
LEONARDO FEDELI	SI	STEFANO MAZZINGHI	SI
NICOLA FABIANI	SI	LINDA SOZZI	SI
ALESSANDRA FANNI	NO	LORIANO FIDANZI	SI
ANTONELLA MANCINI	SI	ENRICO MADOTTO	SI
PAOLA PIEROTTI	SI	ILARIA CAVICCHIOLI	NO
GIUSEPPINA SPINELLI	SI		

Presenti : 11 Assenti : 2

### **Preso atto che:**

- ha partecipato alla seduta, svoltasi alle ore 12.00 del 27.12.2022, in presenza, il Segretario Marisa Stellato che ha provveduto alla redazione del presente verbale;

- hanno partecipato alla seduta in presenza nella Sala Consiliare la Sindaca Ilaria Bacci, il Vice Sindaco Nicola Fabiani, i Consiglieri Leonardo Fedeli, Antonella Mancini, Stefano Mazzinghi, Giuseppina Spinelli, Lorianò Fidanzì e Enrico Madotto;

- hanno partecipato alla seduta in videoconferenza i Consiglieri Paola Pierotti, Linda Sozzi e Lola Olga Teale;

- sono assenti i Consiglieri Alessandra Fanni e Ilaria Cavicchioli;

- sono presenti alla seduta gli assessori esterni Alessandra Siotto (videoconferenza) e Patrizio Pasco (in presenza);

- è stato attivato un audio-video collegamento che ha consentito al Segretario Comunale, alla Sindaca e ai Consiglieri presenti nella sede comunale un ascolto di buona qualità dei Consiglieri presenti in video conferenza, nonché la visione degli stessi in contemporanea a video durante tutta la seduta;

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sindaca **ILARIA BACCI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

#### **VOTAZIONI:**

Il presente atto è approvato con il risultato della seguente votazione espressa per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 11; favorevoli n. 8; contrari n. 0; astenuti n. 3 (Sozzi, Fidanzi e Madotto).

Il presente atto è altresì dichiarato, con separata unanime votazione favorevole, **immediatamente eseguibile.**

Proposta n. 64 del 19/12/2022

OGGETTO: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS 175/16

Il Responsabile del Settore Finanze e Bilancio propone il seguente testo:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta presentata dal Responsabile del Settore Finanze e Bilancio ad oggetto "REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS 175/16" nel testo sotto riportato:

**Visto** l'art. 42 del d. lgs 267/00;

**Considerato** quanto disposto dal D. Lgs 175/16, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 124/2015 che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. L. 100/17 (di seguito "Decreto Correttivo");

**Visto** che ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P. le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. L. 50/16;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs 50/16 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/16;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P. entro il 30 settembre il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**Vista** la propria precedente deliberazione n. 58 del 27/09/2017, con la quale è stata effettuata la ricognizione straordinaria sulle partecipazioni ai sensi del citato art. 24 del D. Lgs 175/16;

**Vista** la propria precedente deliberazione n. 62 del 29/12/2021 con la quale è stata effettuata la ricognizione ordinaria sulle partecipazioni detenute al 31/12/2020 ai sensi del citato art. 20 comma 1 del D. Lgs 175/16;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., - ossia di piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 comma 2 del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 comma 2 del T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20 comma 2 del T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie precedenti;

b) società che risultano prive di dipendenti e abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro, limite ridotto a 500.000 euro sino al triennio 2016-2018, per effetto le comma 12-quinques dell'art. 26 dello stesso D. Lgs 175/16;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del T.U.S.P.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto conto** che con la delibera 58/17 citata è stato individuato il perimetro partecipazioni societarie che è possibile mantenere e quelle per le quali si rendevano necessarie azioni di razionalizzazione;

**Considerato** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 175/16, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e

soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% de loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite, anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 comma 1 del D. lgs 175/16 a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipare dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Visto** l'art. 20 comma 1 del D. Lgs 175/16, che prevede annualmente l'adozione di un provvedimento ricognitorio sull'assetto delle partecipazioni comunali e ritenuto opportuno dare atto contestualmente dei risultati del programma di razionalizzazioni individuato con precedenti atti;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici finanziari e che da detta ricognizione è scaturita l'allegata relazione (allegato A), parte integrante sostanziale della presente delibera;

**Considerato** che sono state individuate le sottoindicate partecipazioni per cui attivare azioni di razionalizzazione perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati:

- Alienazione della partecipazione in CTT Nord s.r.l., perché non più strumentale in quanto non più aggiudicatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale (che era il motivo per il quale il comune deteneva la partecipazione societaria come socio appartenente alla compagine pubblica). In proposito si evidenzia che per effetto della conclusione dei procedimenti giudiziari inerenti l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico locale e l'affidamento definitivo del servizio ad Autolinee Toscane, la partecipazione in CTT Nord s.r.l. non ha più motivo di essere mantenuta. La decisione di alienare la partecipazione in CTT Nord s.r.l. era già stata assunta con delibera consiliare 40 del 30/09/2021, cui è seguita la pubblicazione di un bando per la vendita sul mercato della partecipazione detenuta dal Comune di Pomarance, senza che nei termini previsti siano giunte offerte. Si auspicava che durante l'anno 2022 si procedesse a deliberare la liquidazione di CTT Nord srl, come di fatto preannunciato lo scorso novembre. Ad oggi però la messa in liquidazione non è stata deliberata, facendo ritornare l'esigenza di provvedere all'alienazione della partecipazione. Per la quale non si potrà quindi che procedere con l'esercizio del diritto di recesso.
- Razionalizzazione per COSVIG srl per il qual e si prevede la cessione del ramo d'azienda SestaLab conseguente al ricevimento dei pareri da parte della Corte dei Conti e dell'AGCOM espressi in relazione al progetto di scorporo del ramo d'azienda e costituzione di nuova srl unipersonale. I pareri sono stati resi tra fine novembre e inizio dicembre 2022 e il consiglio di amministrazione sta valutando in questi giorni le azioni da intraprendere. A breve dovrà essere convocata l'assemblea di COSVIG srl per le decisioni in merito.

- Razionalizzazione per Geo Energy Service spa alla quale si richiede una riduzione importante di costi d'esercizio. Tali riduzioni dovranno essere comunque verificate e ufficializzate, al fine di valutare il recupero di margini operativi adeguati

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter comma 2 cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater cod. civ.;

**Tenuto conto** degli atti istruttori compiuti dagli uffici comunali competenti ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale espresse nella relazione allegata (allegato A);

**Tenuto conto** del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 3 del D. Lgs 267/00;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49 del D. Lgs 267/00 espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49 del D. Lgs 267/00 espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con il risultato della seguente votazione espressa per alzata di mano: Consiglieri presenti n. ..., favorevoli n. ..., contrari n. ...;

### **DELIBERA**

1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal comune di Pomarance alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che le azioni di razionalizzazione che emergono dalla relazione allegata (allegato A) previste per l'anno 2023 consistono in:

- Alienazione della partecipazione in CTT Nord s.r.l., perché non più strumentale in quanto non più aggiudicatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale, procedendo con l'esercizio del diritto di recesso o con altre forme di alienazione onerosa qualora possibili.
- Razionalizzazione per COSVIG scrl per il qual e si prevede la cessione del ramo d'azienda SestaLab.
- Razionalizzazione per Geo Energy Service spa alla quale si richiede una riduzione importante di costi d'esercizio.

3) Di incaricare gli uffici finanziari di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

5) Di dare atto che:

- per A.S.V. spa – in liquidazione e Promozione e sviluppo Val di Cecina -in liquidazione e A, deve concludersi la fase della liquidazione per poter poi essere definitivamente cessate.

6) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

7) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art 17 del D. L. 90/2014 e s.m.i. con le modalità del DM 25 gennaio 2015 e s.m.i. tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del decreto correttivo;

8) Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D. Lgs 175/16 e s.m.i.;

9) Di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000 con il risultato della seguente votazione espressa per alzata di mano: Consiglieri presenti n. ..., favorevoli n. .... contrari n. ....

**Richiamato** l'art. 63 del Regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale, approvato con delibera consiliare n. 39 del 26.08.2005 e modificato con delibera consiliare n. 66 del 29.10.2020 in base al quale:

1. *“ Il Consiglio Comunale approvandole con le modalità di cui al successivo capo IV, adotta le deliberazione secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema posto in votazione.*
2. *Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.*
3. *Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.*
4. *..... ”*

**Uditi** gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla registrazione video-audio della presente seduta;

**Ritenuto** di emendare e integrare il testo della proposta di delibera consiliare n. 64 nella sezione relativa a CTT Nord s.r.l. in considerazione dell'opportunità di attendere le risultanze della fase 2 della gara regionale, relativa all'avvio delle gare dei lotti deboli, che interessano soprattutto i territori più lontani dai capoluoghi, prima di procedere all'alienazione della partecipazione in CTT Nord s.r.l.;

**Ritenuto** pertanto di confermare tutto il testo della proposta eccetto:

- la parte delle premesse nella sezione relativa a CTT Nord s.r.l. che viene emendata/integrata così come di seguito riportato:

*Alienazione della partecipazione in CTT Nord s.r.l., perché non più strumentale in quanto non più aggiudicatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale (che era il motivo per il quale il comune deteneva la partecipazione societaria come socio appartenente alla compagine pubblica). In proposito si evidenzia che per effetto della conclusione dei procedimenti giudiziari inerenti l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico locale e l'affidamento definitivo del servizio ad Autolinee Toscane, la*

*partecipazione in CTT Nord s.r.l. non ha più motivo di essere mantenuta. La decisione di alienare la partecipazione in CTT Nord s.r.l. era già stata assunta con delibera consiliare 40 del 30/09/2021, cui è seguita la pubblicazione di un bando per la vendita sul mercato della partecipazione detenuta dal Comune di Pomarance, senza che nei termini previsti siano giunte offerte. Si auspicava che durante l'anno 2022 si procedesse a deliberare la liquidazione di CTT Nord srl, come di fatto preannunciato lo scorso novembre. Ad oggi però la messa in liquidazione non è stata deliberata, facendo ritornare l'esigenza di provvedere all'alienazione della partecipazione. Per la quale non si potrà quindi che procedere con l'esercizio del diritto di recesso, **da esercitare non appena saranno più chiare le problematiche sottese alla gara del lotto debole, o con altre forme di alienazione onerosa qualora possibili.***

- il punto 2 sub 1 del deliberato relativo a CTT Nord s.r.l. che viene emendato/integrato così come di seguito riportato:

*Alienazione della partecipazione in CTT Nord s.r.l., perché non più strumentale in quanto non più aggiudicatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale, procedendo con l'esercizio del diritto di recesso **da esercitare non appena saranno più chiare le problematiche sottese alla gara del lotto debole, o con altre forme di alienazione onerosa qualora possibili.***

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

- 1) Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) Di approvare la risoluzione nel testo sotto riportato:



**Visto** l'art. 42 del d. lgs 267/00;

**Considerato** quanto disposto dal D. Lgs 175/16, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 124/2015 che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. L. 100/17 (di seguito "Decreto Correttivo");

**Visto** che ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P. le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. L. 50/16;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs 50/16 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/16;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P. entro il 30 settembre il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**Vista** la propria precedente deliberazione n. 58 del 27/09/2017, con la quale è stata effettuata la ricognizione straordinaria sulle partecipazioni ai sensi del citato art. 24 del D. Lgs 175/16;

**Vista** la propria precedente deliberazione n. 62 del 29/12/2021 con la quale è stata effettuata la ricognizione ordinaria sulle partecipazioni detenute al 31/12/2020 ai sensi del citato art. 20 comma 1 del D. Lgs 175/16;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., - ossia di piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 comma 2 del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 comma 2 del T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20 comma 2 del T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie precedenti;

b) società che risultano prive di dipendenti e abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro, limite ridotto a 500.000 euro sino al triennio 2016-2018, per effetto le comma 12-quinques dell'art. 26 dello stesso D. Lgs 175/16;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituire per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del T.U.S.P.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto conto** che con la delibera 58/17 citata è stato individuato il perimetro partecipazioni societarie che è possibile mantenere e quelle per le quali si rendevano necessarie azioni di razionalizzazione;

**Considerato** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 175/16, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% de loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite, anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs 175/16 a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipare dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Visto** l'art. 20 comma 1 del D. Lgs 175/16, che prevede annualmente l'adozione di un provvedimento ricognitorio sull'assetto delle partecipazioni comunali e ritenuto opportuno dare atto contestualmente dei risultati del programma di razionalizzazioni individuato con precedenti atti;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici finanziari e che da detta ricognizione è scaturita l'allegata relazione (allegato A), parte integrante sostanziale della presente delibera;

**Considerato** che sono state individuate le sottoindicate partecipazioni per cui attivare azioni di razionalizzazione perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati:

- Alienazione della partecipazione in CTT Nord s.r.l., perché non più strumentale in quanto non più aggiudicatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale (che era il motivo per il quale il comune deteneva la partecipazione societaria come socio appartenente alla compagine pubblica). In proposito si evidenzia che per effetto della conclusione dei procedimenti giudiziari inerenti l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico locale e l'affidamento definitivo del servizio ad Autolinee Toscane, la partecipazione in CTT Nord s.r.l. non ha più motivo di essere mantenuta. La decisione di alienare la partecipazione in CTT Nord s.r.l. era già stata assunta con delibera consiliare 40 del 30/09/2021, cui è seguita la pubblicazione di un bando per la vendita sul mercato della partecipazione detenuta dal Comune di Pomarance, senza che nei termini previsti siano giunte offerte. Si auspicava che durante l'anno 2022 si procedesse a deliberare la liquidazione di CTT Nord srl, come di fatto preannunciato lo scorso novembre. Ad oggi però la messa in liquidazione non è stata deliberata, facendo ritornare l'esigenza di provvedere all'alienazione della partecipazione. Per la quale non si potrà quindi che procedere con l'esercizio del diritto di recesso, **da esercitare non appena saranno più chiare le problematiche sottese alla gara del lotto debole, o con altre forme di alienazione onerosa qualora possibili.**
- Razionalizzazione per COSVIG srl per il qual e si prevede la cessione del ramo d'azienda SestaLab conseguente al ricevimento dei pareri da parte della Corte dei Conti e dell'AGCOM espressi in relazione al progetto di scorporo del ramo d'azienda e costituzione di nuova srl unipersonale. I pareri sono stati resi tra fine novembre e inizio dicembre 2022 e il consiglio di amministrazione sta valutando in questi giorni le azioni da intraprendere. A breve dovrà essere convocata l'assemblea di COSVIG srl per le decisioni in merito.
- Razionalizzazione per Geo Energy Service spa alla quale si richiede una riduzione importante di costi d'esercizio. Tali riduzioni dovranno essere comunque verificate e ufficializzate, al fine di valutare il recupero di margini operativi adeguati

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter comma 2 cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater cod. civ.;

**Tenuto conto** degli atti istruttori compiuti dagli uffici comunali competenti ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale espresse nella relazione allegata (allegato A);

**Tenuto conto** del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 3 del D. Lgs 267/00;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49 del D. Lgs 267/00 espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49 del D. Lgs 267/00 espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con il risultato della seguente votazione espressa per alzata di mano: Consiglieri presenti n. ..., favorevoli n. ..., contrari n. ...;

### **DELIBERA**

1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal comune di Pomarance alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che le azioni di razionalizzazione che emergono dalla relazione allegata (allegato A) previste per l'anno 2023 consistono in:

- Alienazione della partecipazione in CTT Nord s.r.l., perché non più strumentale in quanto non più aggiudicatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale, procedendo con l'esercizio del diritto di recesso **da esercitare non appena saranno più chiare le problematiche sottese alla gara del lotto debole, o con altre forme di alienazione onerosa qualora possibili.**
- Razionalizzazione per COSVIG scrl per il qual e si prevede la cessione del ramo d'azienda SestaLab.
- Razionalizzazione per Geo Energy Service spa alla quale si richiede una riduzione importante di costi d'esercizio.

3) Di incaricare gli uffici finanziari di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

5) Di dare atto che:

- per A.S.V. spa – in liquidazione e Promozione e sviluppo Val di Cecina -in liquidazione e A, deve concludersi la fase della liquidazione per poter poi essere definitivamente cessate.

6) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

7) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art 17 del D. L. 90/2014 e s.m.i. con le modalità del DM 25 gennaio 2015 e s.m.i. tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del decreto correttivo;

8) Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D. Lgs 175/16 e s.m.i.;

9) Di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000 con il risultato della seguente votazione espressa per alzata di mano: Consiglieri presenti n. ...., favorevoli n. ..., contrari n. ..., astenuti n.....

\*\*\*\*\*



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 64**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS 175/16**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2022

Il Responsabile di Settore

Nocetti Rodolfo

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Nocetti Rodolfo

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
ILARIA BACCI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARISA STELLATO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Pomarance. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Stellato Marisa in data 12/01/2023